

Allegato A

Condizioni generali di Concessione amministrativa per l'utilizzazione di cavi in fibra ottica nella disponibilità della Città Metropolitana di Milano

Premesse

La Città metropolitana di Milano dispone di una infrastruttura di telecomunicazione costituita da cavidotti e cavi in fibra ottica realizzata ed utilizzata per fini istituzionali.

Tale infrastruttura dispone di diverse coppie di fibra ottica libere che possono essere valorizzate attraverso la messa a disposizione agli Operatori di telecomunicazione.

Detta infrastruttura costituisce un bene di pubblica utilità e pertanto gli atti che ne consentono l'uso sono da considerarsi concessioni amministrative di beni patrimoniali indisponibili.

Le presenti Condizioni generali fungono da cornice giuridica uniforme per tutti gli atti di Concessione amministrativa stipulati durante la loro vigenza e regolano le reciproche obbligazioni delle parti.

Il decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. 54/2017 del 09/03/2017 ha approvato le presenti Condizioni generali per la Concessione amministrativa per l'uso di cavi in fibra ottica nella disponibilità della Città metropolitana di Milano ed il relativo listino prezzi.

Procedura

1. Il richiedente prende visione e accetta le presenti Condizioni generali di Concessione amministrativa.
2. Il richiedente presenta alla Città Metropolitana di Milano la domanda per l'utilizzo di cavi in fibra ottica posati lungo una tratta determinata.
3. Il richiedente dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e succ. Mod., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di essere legittimato ai sensi della legislazione vigente alla fornitura di reti e servizi di telecomunicazione. L'amministrazione concedente procederà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dal richiedente.
4. La Città Metropolitana di Milano procede attraverso il Servizio Innovazione tecnologica delle infrastrutture ad una verifica di fattibilità avente carattere prevalentemente tecnico, ma che non esclude valutazioni di merito tese a prevenire fenomeni di accaparramento delle coppie di fibra ancora inutilizzate lungo le rispettive tratte.
5. A seguito di esito positivo delle verifiche, il richiedente può sottoscrivere un atto di Concessione con la Città Metropolitana di Milano per l'utilizzo degli elementi dell'infrastruttura di telecomunicazione.

Art. 1 - Definizioni

1. Nell'ambito della presente condizioni generali e salvo quanto diversamente indicato si intende:
 - a) *"Concessione"* è l'atto in forma scritta avente ad oggetto l'autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Milano all'utilizzo di cavi in fibra ottica posati lungo una tratta determinata;
 - b) *"Concessionario"* è il soggetto che, in regime di pari opportunità di accesso con i suoi omologhi, stipula atti di Concessione. Il Concessionario è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie alla fornitura di reti e servizi di telecomunicazione, ai sensi della legislazione

vigente. Dispone inoltre, in coerenza con le esigenze richieste dalla natura e l'oggetto della Concessione, della necessaria esperienza in materia di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di reti in fibra ottica;

- c) “*Apparato di Trasmissione*” è qualsiasi apparato, apparecchiatura o risorsa di proprietà o nella disponibilità del Concessionario, che consenta la trasmissione di segnali di telecomunicazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni da parte del Concessionario;
- d) “*Punto di Terminazione*” è il telaio di terminazione dei cavidotti all'interno dei quali sono posate le fibre ottiche;
- e) “*Punto di Derivazione*” è qualunque punto di giunzione ove sia possibile spillare fibre ottiche;
- f) “*Tratta*” è il percorso costituito da uno o più segmenti di cavidotti e/o di fibra ottica che si sviluppano lungo la stessa direttrice, tra due estremità rappresentate da Punti di Terminazione o Punti di Derivazione;
- g) “*PoP (Point of Presence)*” è l'infrastruttura dedicata al collocamento di apparecchiature tecniche per la gestione di reti di telecomunicazione (principalmente Apparat di Trasmissione);
- h) “*IRU (indefeasible rights of use)*” sono i diritti reali di uso esclusivo delle fibre ottiche, ai quali è connesso il relativo servizio di manutenzione.

Art. 2 - Contenuto della Concessione

1. Poiché le presenti Condizioni generali definiscono le norme giuridiche applicabili agli atti di Concessione per l'utilizzazione di coppie di fibra ottica (IRU), le singole Concessioni contengono solo le informazioni di dettaglio. In particolare, contenuti minimi, necessari e sufficienti delle singole Concessioni sono:

- precisa individuazione delle parti contraenti – Città Metropolitana di Milano e Concessionario;
- esplicito riferimento alle Condizioni generali per quanto riguarda la regolazione del rapporto giuridico tra le stesse;
- esplicita indicazione della durata della Concessione;
- indicazione del numero di coppie di fibra concesse in uso esclusivo;
- indicazione della tratta, definita in base alle sue estremità ed allo sviluppo ottico complessivo - espresso in metri;
- indicazione dell'importo annuo e complessivo della Concessione;
- sottoscrizione dei legali rappresentanti delle parti.

Art. 3 - Prestazioni della Città metropolitana di Milano

1. Sussistendo i presupposti per il rilascio della Concessione, la Città metropolitana di Milano mette a disposizione del Concessionario in via esclusiva IRU il numero di coppie di fibre ottiche indicato dalla Concessione, liberi da qualsiasi vincolo, ipoteca, ogni e qualsiasi diritto di natura reale od obbligatoria, sequestro, pegno, costituito o spettante, per legge o per contratto, o per provvedimento giudiziale e/o amministrativo, o ad altro titolo, a favore di soggetti diversi dal Concessionario e dalla la Città metropolitana di Milano, che limiti la proprietà e/o il possesso e/o il godimento dei beni su cui grava. Le fibre ottiche messe a disposizione sono del tipo single-mode, aventi le caratteristiche ottiche, meccaniche e geometriche specificate dalla Racc. ITU-T G.652D con picco dell'acqua soppresso. Per proprie esigenze tecniche e senza obbligo di motivazione, la Città metropolitana di Milano, con congruo preavviso, ha facoltà di trasferire la connettività del Concessionario da una coppia di fibre ottiche all'altra.

2. La Città metropolitana di Milano mette a disposizione del Concessionario tutte le informazioni relative alle infrastrutture esistenti da ritenersi necessarie e utili per l'uso e la gestione degli elementi dell'infrastruttura di telecomunicazione oggetto della Concessione (pianta della rete,

verbali di collaudo, regolamenti di esercizio ecc.).

Art. 4 - Garanzia

1. Città metropolitana di Milano si impegna a garantire, per tutta la durata dell'IRU, la completa funzionalità di tutte le coppie di Fibra Ottica cedute.
2. Città metropolitana di Milano si impegna a correggere i malfunzionamenti, vizi, difetti e difformità riscontrati dal Concessionario entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dal Concessionario.
3. Nel caso di mancato ripristino delle funzionalità delle coppie di Fibra Ottica entro i cinque giorni dalla segnalazione, il Concessionario potrà, alternativamente, avvalersi della facoltà di risoluzione del presente Contratto con conseguente obbligo di risarcimento del danno oppure eseguire direttamente, anche a mezzo di soggetti terzi, l'intervento di bonifica. In tale seconda ipotesi il Concessionario si intenderà incaricato da Città Metropolitana di Milano di effettuare per suo conto le bonifiche necessarie che Città Metropolitana stessa si obbliga a consentire e a rimborsare integralmente.

Art. 5 - Manutenzione

1. La Città metropolitana di Milano cura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi dell'infrastruttura di telecomunicazione oggetto della Concessione, avvalendosi all'occorrenza di imprese terze di comprovata affidabilità ed esperienza, affidando i relativi servizi secondo le norme in materia di trasparenza e pubblicità previste dalla legislazione in materia e comunque prevedendo una rotazione tra gli affidatari in caso di affidamenti diretti ammessi nei limiti previsti dalla normativa di settore.
2. La Città metropolitana di Milano offre al Concessionario un punto di contatto che, per le attività inerenti al ripristino delle tratte in fibra ottica, sarà operativo 24 ore al giorno, per tutti i giorni dell'anno. Il punto di contatto stabilito rileva tutti i malfunzionamenti e le richieste di intervento da parte del Concessionario provvedendo ad attivare le azioni conseguenti attraverso la struttura di manutenzione.
3. La sistemazione e/o l'eliminazione di eventuali malfunzionamenti della fibra ottica è completata nel minor tempo possibile e comunque entro i limiti di 8 ore dalla segnalazione per l'80% dei casi ed entro 16 ore nel rimanente 20% dei casi su base annua. La Città metropolitana di Milano inoltre garantisce che, su base annua, il tempo di indisponibilità della singola Tratta non superi il valore di 24 ore.
4. I limiti di cui al comma precedente non trovano applicazione nei casi di interruzioni o malfunzionamento a seguito di eventi straordinari, calamità naturali o casi di forza maggiore (quali ad es: frane, smottamenti, sabotaggi, incidenti, incendi, terremoti, inondazioni od altri eventi eccezionali) e in genere in tutti i casi non prevedibili pur usando l'ordinaria diligenza. In tali casi ciascuna parte sopporterà separatamente ogni conseguenza diretta e/o indiretta, comunque derivante dagli eventi di cui sopra e la Città metropolitana di Milano non sarà considerata inadempiente a fronte dei propri obblighi contrattuali per tutto il tempo in cui sussiste l'impedimento causato dai predetti eventi. Il Concessionario non ha diritto di pretendere le dette prestazioni, né il risarcimento dei danni subiti.
5. In caso di accertato superamento di uno o più dei limiti di cui al comma 3, il Concessionario ha facoltà di richiedere una penale pari a 1% del canone annuo di locazione per la tratta interessata. In nessun caso le penali potranno superare il 10% del valore dell'accordo o, comunque, il limite massimo previsto per legge. Resta salvo il diritto alla risarcibilità del maggior danno, ma sempre entro i limiti del corrispettivo del Contratto.
6. La comunicazione dei recapiti dei rispettivi punti di contatto e le segnalazioni di

malfunzionamenti avvengono esclusivamente utilizzando i modelli predisposti.

7. La Città metropolitana di Milano autorizza gli incaricati del Concessionario di accedere ai Punti di Terminazione e ai Punti di Derivazione per fini ispettivi o di manutenzione straordinaria, previa comunicazione al recapito stabilito e unicamente accompagnati dagli incaricati della Città metropolitana di Milano.

8. Non sono incluse nel canone IRU, le seguenti prestazioni che saranno fatturate a parte:

- a) misure ottiche o altre attività richieste dal concessionario, ad eccezione delle misure tecniche finalizzate alla risoluzione dei guasti;
- b) interventi richiesti dal concessionario nell'ambito della manutenzione straordinaria relativamente ad anomalie presunte che, a fronte di verifica congiunta da parte della Città metropolitana di Milano e del concessionario, non siano imputabili alla Città metropolitana di Milano.

Art. 6 - Obblighi del Concessionario

1. Il canone di concessione potrà essere versato, a discrezione del concessionario, in un'unica soluzione con riferimento all'intera durata della concessione oppure con cadenza annuale. La scelta deve essere espressa nella richiesta di rilascio della concessione.

2. In entrambi i casi il Concessionario provvede al versamento del corrispettivo relativo al canone IRU ed agli eventuali costi di attivazione entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura da parte di Città metropolitana di Milano a seguito della effettiva consegna della fibra ottica.

3. Solo nel caso di pagamento annuale il canone da versare sarà soggetto, a partire dalla 2^a annualità, a rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato dall'Istat a gennaio di ogni anno.

2. Il Concessionario corrisponde con puntualità il canone IRU annuale anticipato entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento, con l'eccezione dell'anno di consegna delle fibre ottiche in cui la fatturazione potrà avvenire dalla data effettiva della consegna medesima.

3. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi previsti, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari allo 0,2 per cento del corrispettivo oggetto di ritardato pagamento. Qualora il ritardo del pagamento del corrispettivo superi i 90 giorni, Città metropolitana di Milano avrà la facoltà di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento del danno anche in misura maggiore rispetto alle penali maturate.

4. Il Concessionario non può cedere, le Concessioni stipulate, pena la revoca delle stesse, né effettuare qualsiasi atto di disposizione dei diritti IRU attribuiti dalle Concessioni stesse.

5. Nello svolgimento delle proprie attività, il Concessionario si obbliga a:

- a) utilizzare le coppie di fibra ottica nel rispetto delle relative prescrizioni di legge e delle disposizioni amministrative;
- b) non effettuare alcuna manomissione lesiva dell'integrità degli impianti esistenti di Città Metropolitana di Milano. In caso di comprovato danneggiamento ad opera del Concessionario (o di suoi incaricati), questi sarà tenuto a provvedere immediatamente, a proprie cura e spese, al ripristino dell'originario stato degli impianti, assumendosi ogni responsabilità per eventuali ulteriori danni. In caso di mancata attivazione immediata per le attività di ripristino la Città metropolitana di Milano provvederà ai lavori necessari, a totale carico del concessionario;
- c) non recare pregiudizio ai diritti di terzi ed all'esercizio da parte di terzi di attività di trasmissione di segnali di telecomunicazioni;
- d) tenere la Città metropolitana di Milano indenne da pretese risarcitorie avanzate da terzi in seguito ad eventi dannosi riconducibili alla propria attività.

6. Sono a carico del Concessionario tutte le spese, tasse ed oneri derivanti dalla e connessi alla stipulazione delle Concessioni.

Art. 7 - Responsabilità

1. Il Concessionario prende espressamente atto che, fatte salve le penali previste dalle Concessioni, la Città metropolitana di Milano non risponde di eventuali impreviste interruzioni di esercizio e non si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia danno o interferenza che in qualsiasi modo - quand'anche dipendente dal malfunzionamento degli impianti della Città metropolitana di Milano - si verifichi a carico degli impianti del Concessionario e del loro esercizio, né per danni di qualunque genere che per qualsiasi causa possano occorrere a collaboratori o cose del Concessionario, incluse le persone incaricate dal Concessionario all'installazione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti, nonché a qualunque terzo. La Città metropolitana di Milano è inoltre libera e indenne da qualsivoglia azione, disturbo o spesa, che dovesse essere determinato per qualsivoglia motivo dalla Concessione.

Art. 8 - Risoluzione

1. Qualora vengano violate le disposizioni delle presenti Condizioni generali o delle Concessioni, la Città metropolitana di Milano contesta per iscritto la violazione e si riserva di revocare le relative Concessioni con preavviso di 60 giorni qualora non venga sanata la violazione, ove possibile.

2. Le Concessioni si intendono risolte ai sensi dell'art. 1353 c.c. qualora il Concessionario perda il possesso delle autorizzazioni necessarie alla fornitura di reti e servizi di telecomunicazione, ai sensi della legislazione vigente.

3. In caso di risoluzione della Concessione per l'utilizzo di fibra ottica non dipendente da azioni/omissioni imputabili al Concessionario, quest'ultimo ha facoltà di richiedere la restituzione del canone di Concessione relativo per le mensilità intere ancora non godute.

Art. 9 - Registrazione delle Concessioni e spese

1. Ogni Concessione è soggetta a registrazione in termine fisso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e dell'articolo 5, comma 2 della tariffa parte I allegata al citato D.P.R. n. 131/1986.

2. Gli oneri e le imposte dipendenti e conseguenti la stipula delle Concessioni sono a carico del Concessionario.

Art. 10 - Trattamento dei dati

1. Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati contenuti nelle Concessioni e nella documentazione formata in vista della loro sottoscrizione oppure al fine di dare loro corretta e piena esecuzione vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito delle attività connesse, ivi comprese quelle necessarie per l'ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore. I suddetti personali saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza.

Art. 11 - Varie

1. Per le Concessioni e la loro esecuzione vige esclusivamente la legislazione italiana. È fatto salvo il rispetto di norme di legge inderogabili che contrastino con le previsioni delle Concessioni.

2. Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in relazione alle Concessioni è esclusivamente quello di Milano.

3. La Città Metropolitana di Milano, fatto salvo quanto già accordato, si riserva la facoltà di rivedere in qualsiasi momento le presenti condizioni generali di Concessione .

Il Concessionario dichiara di aver letto e compreso le presenti Condizioni generali e di essere consapevole della loro applicazione alle concessioni amministrative per l'utilizzazione di cavi in fibra ottica nel territorio della Città metropolitana di Milano.

Il Concessionario _____

Luogo _____ data _____

Firma e timbro _____